



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023,
per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria a favore del
personale dell'Istituto (CIG BBF6224016)

PATTO DI INTEGRITÀ

(Ai sensi dell'art. 1 comma 17, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione")

Servizio di servizio di assistenza sanitaria a favore del personale dell'Istituto

Tra

l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Istituto di Diritto Pubblico con sede in Roma, Via del Quirinale, 21 C.F. 97730600588 (nel testo che segue, per brevità, "IVASS");

e

L'operatore economico _____ con sede legale in _____, Via _____, C.F. n. _____, in persona di _____ nella sua qualità di _____;

d'ora in avanti indicate anche come "le Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Con la stipula del presente Patto, le Parti si obbligano reciprocamente a conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'esecuzione del contratto.
2. In particolare, le Parti confermano il proprio obbligo di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, né direttamente né indirettamente, al fine di alterare la corretta esecuzione del contratto.
3. Il presente Patto regola i rapporti tra le Parti e, in particolare, tra ogni soggetto impiegato dalle Parti nell'esecuzione del contratto.
4. Le Parti si impegnano a portare a conoscenza di tutti i soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto gli obblighi assunti con il presente Patto e a vigilare affinché tali obblighi siano rispettati.
5. Il presente Patto, sottoscritto e prodotto dall'operatore economico costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.
6. Il presente patto rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa dell'IVASS connessa con l'affidamento e l'esecuzione dei propri contratti pubblici.

Articolo 2

(Obblighi dell'operatore economico)

1. La Operatore economico si obbliga a segnalare all'Istituto qualsiasi turbativa, irregolarità, distorsione o illecito, anche tentati, che si verifichino durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto. In particolare, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti

di un proprio rappresentante o dipendente; restano fermi gli obblighi di denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

2. Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile di Prevenzione della Corruzione dell'IVASS.

3. È fatto obbligo all'operatore economico di imporre ai soggetti che intervengano a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto il rispetto integrale del presente Patto e di verificarne l'osservanza.

4. L'operatore economico dichiara di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e si impegna a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'IVASS.

Articolo 3 (Obblighi dell'IVASS)

1. L'IVASS attiverà le procedure previste dalla legge e dalla normativa interna nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi e agli obblighi richiamati all'art. 1 nonché agli obblighi di condotta previsti dai regolamenti interni e dal Codice Etico dell'Istituto.

2. L'IVASS verificherà ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale poste in essere dal proprio personale in relazione alle fasi di esecuzione del contratto.

Articolo 4 (Sanzioni)

1. La violazione degli obblighi di cui al presente Patto potrà comportare, oltre alla segnalazione agli organi competenti, l'applicazione delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa, previo contraddittorio, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:

- a. (se del caso) revoca dell'aggiudicazione;
- b. (se del caso) risoluzione del contratto stipulato e/o risarcimento del danno e/o applicazione di penali;
- c. escussione della cauzione.

Articolo 5 (Durata)

1. Il presente Patto e le relative sanzioni si applicano fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto.

Per l'IVASS

Per l'operatore economico